

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI - CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO.

Art.1 Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per il conferimento di incarichi professionali e per le collaborazioni coordinate e continuative ad alto contenuto di professionalità e le modalità di stipulazione di contratti ai sensi degli artt. da 2222 a 2238 del Codice Civile entro i limiti delle norme comunitarie e nazionali in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.
2. Il presente regolamento non si applica agli incarichi già disciplinati dalle leggi 109/94 e 216/95.

Art.2 Ammissibilità degli incarichi

L'INEA utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.

Il ricorso a collaborazioni esterne può essere disposto ai sensi e nei limiti di quanto attualmente previsto dalla circolare n. 4/04 della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi del conferimento di incarichi ad alto contenuto di professionalità non presente nell'organico dell'Ente, previa dichiarazione scritta del responsabile del progetto o delle Unità Organiche o del Direttore Generale.
- b) quando, per particolari situazioni di urgenza o di necessità, opportunamente attestate dal responsabile del progetto o delle Unità Organiche o del Direttore Generale, non sia possibile o sufficiente l'apporto degli uffici dell'Ente.

Gli incarichi esterni non possono avere durata superiore a quelle del progetto cui si riferiscono.

L'attribuzione di incarichi è subordinata alla disponibilità finanziaria e alla dimostrazione della ricorrenza delle fattispecie sopra descritte e dei motivi che inducono a scegliere il consulente, attestata dal responsabile del servizio competente, secondo quanto disposto dal successivo art. 6.

Art.3 Soggetti destinatari degli incarichi

Gli incarichi possono essere conferiti:

- a) alle Università o alle loro strutture organizzative anche interne, al personale docente o di ricerca del ruolo del Ministero dell'Università e della ricerca;
- b) ad istituti o Enti a partecipazione pubblica che, per le loro caratteristiche, diano specifico affidamento circa lo svolgimento dell'incarico loro assegnato;
- c) ai professionisti o agli studi associati professionali nonché a soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza e/o competenza anche nell'ambito di professioni non regolamentate interessati al conferimento di incarichi da parte dell'Istituto iscritti nell'elenco di cui ai successivi articoli del presente

regolamento.

Al conferimento dell'incarico, come più avanti precisato, si procede mediante sottoscrizione di apposito contratto normato secondo quanto previsto dagli artt. 2230 e successivi del Codice Civile, relativi ai rapporti di collaborazione professionale e conforme a schemi tipo approvati preventivamente dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi della circolare n. 4/04 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art.4 Elenco dei professionisti e degli esperti

Per l'affidamento di incarichi ai soggetti indicati sub lett. c) dell'art.3, è costituito un elenco aperto di professionisti, di esperti e di studi associati, disponibili ad assumere incarichi, articolato per categorie di attività individuate con delibera del Presidente sulla base - per quanto applicabile - del questionario e della scheda di attività indicati nel D.P.C.M. 11/3/1994 n.374 pubblicato nella G.U. 15/06/94 n.138 e per l'esecuzione dell'art.23 del Decreto Legislativo 3.2.93, n.29 e successive modifiche ed integrazioni.

Detto elenco è tenuto ed aggiornato con provvedimento del Direttore Generale.

Art.5 Iscrizione nell'elenco

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti disponibili alla stipula di contratti, del precedente articolo 3, è promosso da apposito avviso, pubblicato secondo le modalità di cui all'art.13.

L'avviso predisposto dal Direttore Generale deve riportare:

- a) le modalità di presentazione della domanda di ammissione all'elenco;
- b) certificato di iscrizione all'Albo professionale, se per le attività è richiesta l'iscrizione;
- c) curriculum professionale contenente l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e/o delle personali attitudini, con particolare riferimento al triennio precedente.

Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti devono essere allegata la scheda informativa ed i "curricula" di ciascun componente, e deve altresì essere indicato un coordinatore responsabile, iscritto all'Albo professionale.

Le domande e la regolarità della documentazione allegata vengono esaminate da una Commissione di verifica composta da n. 5 membri interni nominati dal Direttore Generale, che provvede anche alla redazione di una scheda riepilogativa circa le caratteristiche dell'aspirante all'incarico, da annotare nell'elenco.

L'elenco è approvato con provvedimento del Direttore Generale.

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento, nonché la proposta a quale od a quali categorie dell'elenco gli aspiranti intendono essere inseriti.

E' ammessa l'iscrizione fino a tre categorie indipendentemente dal fatto che il richiedente si presenti come singolo o come componente di studio associato.

Gli iscritti all'elenco possono presentare in ogni tempo aggiornamenti del loro curriculum e/o della loro documentazione le risultanze dei quali sono inserite nell'elenco con la stessa

procedura dell'iscrizione.

Il Direttore Generale, se necessario previa instaurazione del contraddittorio, può respingere la domanda di iscrizione all'elenco per la mancanza o l'incompletezza dei requisiti richiesti per la domanda, ovvero per l'esistenza di gravi motivi che ostino all'instaurazione di un rapporto fiduciario con l'Amministrazione.

Le domande incomplete di documentazione possono essere sanate entro i trenta giorni dalla notifica della comunicazione.

L'elenco è aggiornato dal Direttore Generale con cadenza almeno semestrale, consentendo l'iscrizione di coloro che abbiano fatto pervenire richiesta.

La Commissione di verifica ha l'obbligo di esaminare tutte le richieste pervenute entro i trenta giorni precedenti la scadenza semestrale.

Art.6 Affidamento degli incarichi

L'incarico, su proposta dei responsabili, è attribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione o con delibera del Presidente sottoposta a successiva ratifica, previo parere, se richiesto, del Consiglio Scientifico per la complessità delle attività, nel rispetto del criterio di rotazione, tenendo conto, con riferimento alle caratteristiche dell'incarico:

- a) dell'attitudine e/o esperienza risultanti dal curriculum;
- b) dei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- c) della necessità di evitare il cumulo degli incarichi.

Il procedimento per l'affidamento di un incarico è promosso dal responsabile del progetto o dal responsabile interessato che deve farne proposta al Direttore Generale indicando tutti gli elementi contrattuali previsti dal presente regolamento nonché la spesa presunta e la relativa copertura. Il Direttore Generale, se necessario dopo aver interpellato il candidato determinato secondo i criteri del presente regolamento in ordine alla propria disponibilità ad assumere l'incarico, predispone l'atto per l'esame del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

La proposta nonché l'atto di affidamento dell'incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta, con menzione espressa della qualificazione, dell'esperienza professionale dell'incaricato oltre al compenso previsto, le modalità di pagamento, le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato e il termine di esecuzione dell'incarico.

Gli incarichi possono essere conferiti:

- a) per la trattazione, la progettazione, lo studio e la soluzione di particolari compiti o problemi o affari e procedure di particolare importanza;
- b) per l'assistenza e per la consulenza in determinati settori o materie nonché per attività di regolamentazione, programmatiche e di studio;
- c) per ogni tipo di prestazione intellettuale che comunque dovesse essere ritenuta necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei servizi dell'Ente.

Art. 7 Incarichi per professionalità non comprese nell'elenco

Quando si tratti di incarichi per professionalità non incluse nell'elenco, o comunque non riferibili ad alcuna di quelle da esso contemplate, il Direttore Generale predispone un avviso pubblico secondo le modalità di cui al seguente art.13 indicando gli elementi e le professionalità richieste affinché gli interessati possano inviare documentata istanza.

Art. 8 Contratto per il conferimento degli incarichi

All'incaricato non è consentito intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato dall'Istituto.

L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere le prestazioni richieste quali presupposto ed a corredo degli atti conclusivi.

I contenuti del contratto di collaborazione sono:

- a) l'indicazione delle generalità del contraente;
- b) l'oggetto della prestazione;
- c) le modalità di esecuzione e di adempimento;
- d) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico, da contenersi entro i limiti stabiliti dal presente regolamento;
- e) i criteri di determinazione e l'ammontare della retribuzione delle prestazioni e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- f) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento da parte del contraente;
- g) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità per la loro applicazione;
- h) le eventuali garanzie da prestarsi da parte del contraente;
- i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- j) il foro competente a determinare le controversie, o il deferimento a giudizio arbitrale.

Art.9 Modalità di svolgimento degli incarichi

Ai fini dell'espletamento dell'incarico al professionista può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, basi-dati e risorse hardware e software dell'Istituto e di sentire i responsabili ed il personale degli uffici. Per l'espletamento dell'incarico può essere previsto che l'incaricato possa avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitegli e senza che ciò comporti ulteriore spesa o qualunque responsabilità per l'Ente oltre a quanto concordato contrattualmente.

L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini e secondo quanto stabilito nel contratto con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, il Direttore Generale può, sentito il responsabile che ha proposto l'incarico, revocare l'incarico

dopo aver contestato l'inadempienza all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R.
Al professionista sarà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le sue giustificazioni.
Sarà comunque dovuto il compenso inerente all'opera prestata fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca su certificazione del responsabile del servizio interessato, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal contratto per le inadempienze.

Art.10 Corrispettivi per gli incarichi

Per i corrispettivi relativi agli incarichi si applica quanto previsto dalle disposizioni dell'Istituto.
Nei casi non previsti, i corrispettivi sono equiparabili al trattamento economico del personale a tempo indeterminato. In caso di applicazione di tariffe professionali, laddove queste stabiliscano un minimo e un massimo, si applica la tariffa minima.

Può essere previsto, in via preventiva, nel contratto il rimborso di spese effettivamente sostenute e rendicontate. Le modalità di pagamento dei corrispettivi sono stabilite dal contratto.

L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga frazionatamente corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Per gli incarichi inerenti prestazioni di collaborazione professionale, per tempi definiti, può essere stabilito un compenso forfetario ragguagliato al trattamento spettante al personale interno di qualifica corrispondente.

Art.11 Registro degli incarichi

Presso la Direzione generale è tenuto un registro degli incarichi conferiti, nel quale devono essere annotati i corrispondenti oneri finanziari nonché l'oggetto di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

Art.12 Cancellazione dall'elenco

Il Direttore Generale dispone la cancellazione dell'elenco degli iscritti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano abbandonato l'incarico già conferito;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o non abbiano fornito prodotti verificati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione.
- d) siano in contenzioso in proprio con l'Amministrazione.

Il Direttore Generale può riammettere l'iscritto cancellato quando abbia riacquisito i requisiti per l'iscrizione ovvero dopo un numero di anni, non inferiore a due, in relazione alla gravità del titolo di cancellazione, nel caso di cui alla lettera c).

Art.13 Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco l'Istituto attua le più opportune forme di pubblicità, compresa la pubblicazione sul sito internet.

Art.14 Incompatibilità

Non possono essere attribuiti incarichi e consulenze ai dipendenti dell'Istituto nonché ai relativi parenti e affini fino al terzo grado.

E' comunque fatta salva ogni altra disposizione prevista in materia dall'ordinamento.

Art.15 Norma finale e disposizioni transitorie

Nelle more dell'espletamento delle procedure inerenti l'esecutività e l'attuazione del regolamento, al conferimento di incarichi, si provvede assumendo l'indirizzo generale del presente regolamento ed attuando i criteri di cui all'art.7 dello stesso, ove non si tratti di prestazioni da affidare ai soggetti di cui alle lett. **a) e b)** del precedente art.3.

L'elenco di cui all'art.4 deve essere istituito dal Direttore Generale nei sessanta giorni successivi alla esecutività del presente regolamento.

Il presente regolamento non si applica al conferimento di incarichi *intuitu personae* o per quelli disciplinati da leggi speciali o da altre disposizioni dell'Istituto.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.